



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TERZA SEZIONE CIVILE



Il giudice;

nella procedura (n. 2 del 2016) di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art 7 l. 27 gennaio 2012 n. 3 proposta nell'interesse di Iacovone Pasquale nato a Capriati al Volturno (CE) il 29.10.1953 ed ivi residente alla via Peschiera n. 70, avente ad oggetto la richiesta di omologazione di un piano del consumatore;

analizzato il ricorso e la documentazione prodotta dall'istante a corredo, nonché del piano così come aggiornato con le modifiche ed integrazioni effettuate a seguito dell'udienza del 31.05.2016;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza ex art. 12 bis l. 27 gennaio 2012 n. 3 del 14.07.2016;

considerato quanto attestato dall'O.c.c., anche con riferimento a dette modifiche ed integrazioni, nonché in relazione alla documentate circostanze inerenti ad eventuali trasferimenti infra quinquennali (potenzialmente revocabili), pure in ragione dei chiarimenti documentali in atti acquisiti dal ricorrente;

ritenuto che, come attestato e documentato anche dall'O.c.c.:

- il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis co. 1 l. 27 gennaio 2012 n. 3 è stato ritualmente comunicato a tutti i creditori della proposta;
- il piano come da ultimo articolato appare fattibile alla luce delle capacità finanziarie del ricorrente (impegno mensile di euro 600 circa a fronte di un reddito lordo di circa 1700 euro);
- l'adempimento del piano del consumatore, benché come visto sostenibile dal solo reddito del ricorrente (quindi al di fuori dell'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 8 l. 27 gennaio 2012 n. 3), risulta supportato anche da una garanzia personale da parte della figlia sig.ra Maria Irene Iacovone che ha sottoscritto una fideiussione per euro 50mila prodotta in atti, in favore dei creditori del piano concordatario (che va pertanto acquisita anche dall'ufficio);



- i creditori del piano sono tutti chirografari ad eccezione di una quota parte di credito dell'Equitalia S.p.A. in privilegio (che verrà pagata integralmente);

- il ricorrente consumatore non risulta avere assunto le obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere né determinato colposamente il sovraindebitamento (la crisi di illiquidità sarebbe infatti dipesa dal venire meno di una fonte di reddito – in conseguenza del rilascio di un proprio immobile prima locato in Venafro da parte del conduttore – e la chiusura dell'attività di ristorazione del figlio cui risultava impiegata anche la moglie – che percepiva un reddito a beneficio del nucleo familiare);

preso atto che all'udienza del 14.07.2016 nessuno dei creditori è comparso né ha altrimenti contestato il piano del consumatore così come comunicato, e come attestato dall'O.c.c. neppure nelle more alcuna contestazione è stata proposta;

reputato che pertanto il piano del consumatore va omologato, con la conferma della liquidazione delle competenze dell'O.c.c. e del procuratore (che espressamente hanno richiesto tale pronuncia di conferma) ai medi tariffari come riportati nel piano;

P.T.M.

omologa il piano del consumatore così come da ultimo articolato al 6.06.2016;

dispone che la fideiussione rilasciata da Maria Irene Iacovone sia acquisita al fascicolo d'ufficio;

dispone che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale delle procedure concorsuali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

21.07.2016

Il Giudice

dr. Marco Pugliese



IL CANCELLIERE
PUGLIESE